



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2021, proposto da
Agnese Fantasia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pullano, Vittorio
Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-
tato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Giacomo Farrelli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giacomo
Farrelli in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
Dirigente Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e Sue del Comune di
Catanzaro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

del rigetto/decadenza definitiva della S.C.I.A. in sanatoria formulato con provvedimento prot. n. 101595 del 21/07/2021;

per il risarcimento

di tutti i danni patiti e patienti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Catanzaro ha dichiarato la decadenza definitiva della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente, con diffida alla non prosecuzione delle opere e alla rimozione di quelle realizzate, poiché *"Le opere edilizie oggetto della presente istanza, denominate verande, come si evince dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegata, presentano le caratteristiche di locali chiusi. Pertanto, gli stessi costituiscono aumento volumetrico"*;

- avverso lo stesso deduce *violazione dall'art. 4 del regolamento edilizio vigente della Città di Catanzaro – violazione della Delibera di Giunta Regionale n° 642 del 21.12.2017 - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della normativa statale, regionale e comunale in materia urbanistica ed edilizia. – eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria;*

- resiste il Comune di Catanzaro;

Ritenuto che sussistano i presupposti per una definizione in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare *ex art. 60 cod. proc. amm.*, essendo il ricorso manifestamente infondato;

Considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, anche della Sezione, per cui *"le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito, va ricordato che, nell'Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell'Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili». Deve anche escludersi che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una "pertinenza" in senso urbanistico. La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie"* (Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 6720; v. altresì T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18 gennaio 2019, n. 83; Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432; Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1092; Cons. Stato sez. VI, 26 marzo 2018, n.1893 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22 maggio 2020, n. 915; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 24 maggio 2021, n. 3414);

Ritenuto che:

- le opere oggetto della SCIA in sanatoria, *i.e.* l'apposizione di vetrate su struttura leggera di alluminio anodizzato avvitate alla muratura esistente del fabbricato, come emerge anche dalla documentazione fotografica, ai sensi del sopra esposto principio ermeneutico, costituiscano opere necessitanti il permesso di costruire, non sanabili dunque mediante la presentazione di semplice SCIA, essendo pertanto legittimo il provvedimento comunale impugnato;
- non colga nel segno la replica resa dalla parte ricorrente in udienza circa il fatto che la giurisprudenza in materia richiamata dal ricorrente non contemplerebbe, siccome successiva, la disciplina dell'Intesa tra Stato, Regioni e Comuni del 2016, in quanto smentita proprio dal sopra svolto richiamo alla disciplina in discorso reso dal Consiglio di Stato nell'affermazione del principio sopra esposto;

Ritenuto perciò che il ricorso debba essere rigettato siccome infondato e che le spese debbano seguire la soccombenza e siano liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Catanzaro, delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.653,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriele Serra

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI